

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2019, N. 37

"Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali"



LEGGE REGIONALE

"Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

- conformità 1. La Regione, in ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e della legislazione nazionale, riconosce a tutti gli individui il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettiva l'occupazione e ne migliorino la qualità, garantendo, inoltre, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale attraverso la tutela dai rischi delocalizzazione del sistema produttivo pugliese.
- 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, e in particolare delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione in considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 2



- 1. Per le finalità indicate all'articolo 1, i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'insediamento produttivo o dell'attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell'erogazione.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

Art. 3 Applicazione della norma

- 1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le imprese italiane ed estere, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, che beneficino di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato.
- 2. Le presenti disposizioni si applicano in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea sul conferimento di contributi e finanziamenti alle imprese.

Art. 4 Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

- 1. Alle imprese che delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Puglia a uno Stato non appartenente all'Unione europea, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
- 2. Le imprese che beneficiano di contribuiti regionali in conto



capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente quinquennio. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.

- 3. La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
- 4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la reindustrializzazione e la riconversione economica, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

Art. 5 *Verifica in itinere*

- 1. Le imprese che beneficiano di incentivi da parte della Regione documentano annualmente alla Giunta regionale il proprio piano industriale comprensivo delle previsioni dei livelli occupazionali interni.
- 2. La direzione regionale competente valuta la persistenza delle condizioni per il mantenimento dell'incentivo regionale erogato o la sospensione di erogazioni in corso.
- 3. In qualsiasi momento la Giunta regionale dispone ispezioni e controlli, anche a campione, tramite propri funzionari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalle presenti disposizioni.



Art. 6 *Monitoraggio e valutazione*

- 1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni e ne riferisce, con cadenza biennale, alle competenti commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:
 - a) il numero delle imprese che hanno beneficiato degli incentivi, il valore degli investimenti e l'impatto occupazionale generato;
 - b) i risultati conseguiti.
- 2. La Giunta regionale informa altresì sull'andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 16 luglio 2019 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)